

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ADDARIO, CERUTTI, CELLINI, CRISTONI, CAPRIA, POLVERARI,
DIGLIO, CAPACCI, VAZZOLER, RENZULLI**

Presentata il 2 novembre 1989

Nuove norme in materia di protezione civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di dotare lo Stato di un efficace sistema di protezione civile è divenuta ormai pressante. Diffusa è infatti la convinzione presso l'opinione pubblica che, rispetto a fenomeni catastrofici quali terremoti e dissesti idrogeologici, sia possibile predisporre misure di prevenzione che consentano di limitare i danni materiali e tutelare anzitutto la vita umana.

È altresì avvertita dai cittadini la necessità che lo Stato assicuri una particolare attenzione ai fenomeni di origine industriale o civile che ugualmente possono mettere a repentaglio la salute e la vita, diffondendo nell'aria o negli alimenti sostanze tossiche, ovvero alterando l'ambiente con alti rischi collettivi.

L'alta densità abitativa, la presenza di un'industria particolarmente sviluppata e diffusa su buona parte del territorio (con punte di densità molto elevate in particolari aree geografiche), nonché la precarietà dell'assetto territoriale e le sue caratteristiche sismologiche, attribuiscono al nostro Paese un elevato grado di rischio per la collettività.

Accanto ai tradizionali rischi, vanno dunque annoverati nuovi fattori critici, da considerare sia singolarmente sia nelle loro eventuali, e per molti aspetti sconosciute, associazioni ed interazioni.

La difficoltà di prevedere compiutamente le situazioni di rischio che possono manifestarsi in un territorio altamente antropizzato ed industrializzato come il

nostro, ci porta a considerare le attività di protezione civile come un sistema caratterizzato da una solida, efficiente e flessibile struttura organizzativa in grado di far fronte a situazioni diversificate.

Occorre dunque ripensare l'attuale quadro legislativo, originato in questi ultimi anni dall'emergenza e dal contingente, che pur rispecchiando le necessità e le esperienze operative, risulta tuttavia inadeguato rispetto alle esigenze complessive prima citate.

Protezione civile.

Le attività di protezione civile sono definite per la prima volta dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

La principale autorità in materia di protezione civile prevista dalla legge è il Ministro dell'interno, che opera avvalendosi delle amministrazioni pubbliche ordinarie.

La suddetta legge prevedeva anche un altro soggetto istituzionale: il commissario straordinario, con potere di ordinanza, la cui funzione è legata alla specifica situazione calamitosa o catastrofica.

Il contesto organizzativo regolato dalla legge n. 996 del 1970, si evolve nel 1981 con l'elevazione a rango di Ministro senza portafoglio della figura di alto commissario presso il Ministero dell'interno incaricato di predisporre gli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento delle attività di protezione civile.

A partire dal 1982, si avvia un processo che vede il Ministro per il coordinamento della protezione civile trasformarsi da organo straordinario ad istituzionale: viene istituito nel 1982 (con ordine di servizio 29 aprile 1982 del Presidente del Consiglio dei ministri) il Dipartimento per la protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio; esso ha assunto in questi anni un'ampia articolazione organizzativa, in relazione ai maggiori poteri ed attribuzioni conferiti al Mini-

stro per il coordinamento della protezione civile.

Va rilevato come molte delle suddette nuove competenze siano state attribuite con leggi o decreti-legge, dettati dall'emergenza e rivolti a fronteggiare specifiche situazioni calamitose o catastrofiche.

Emerge così un quadro legislativo ampio ma frammentato, con perdurante duplicazione di ruoli tra Ministro dell'interno e Ministro per il coordinamento della protezione civile, con numerosi organi consultivi e di coordinamento interministeriale, che si riferiscono tutti, a livello decentrato, alle stesse strutture amministrative ed operative pubbliche.

Una situazione diversa, ma ugualmente insoddisfacente, si riscontra in materia di lotta agli incendi boschivi, attività che va sostenuta rafforzando le azioni di salvaguardia e di prevenzione, e riorganizzando il sistema delle competenze e delle responsabilità.

L'assenza di coordinamento nell'intervento pubblico, verificata durante e successivamente agli eventi calamitosi e catastrofici, ha in sostanza favorito lo sviluppo del livello istituzionale centrale pensato per funzioni di prevenzione, ricerca, pianificazione.

Minor attenzione è stata dedicata invece alle strutture operative locali, allo sviluppo di una rete di protezione civile adeguatamente relazionata con i cittadini e gli enti locali.

Emerge così una scarsa regolamentazione del volontariato associato, che viene considerato struttura di protezione civile, ma solo formalmente incentivato dallo Stato.

Va rivolta maggiore attenzione alle potenzialità rappresentate dal sociale, dalle strutture associative e dalle stesse imprese, cui si fa ricorso nella necessità, scoprendone il ruolo specializzato e la funzionalità.

Siamo in presenza di un'ampia gamma di fattori di rischio; in particolare, quelli di natura industriale prefigurano interventi con elevati contenuti tecnologici che occorre fronteggiare rapidamente e con strutture specializzate.

Una strategia nel campo della protezione civile deve dunque puntare sulla valorizzazione delle potenzialità sociali ed imprenditoriali, giacché riesce difficile pensare ad una gestione pubblica di tutte le strutture necessarie a garantire un efficace sistema di protezione civile.

Obiettivi.

La proposta di legge qui illustrata prefigura un contesto normativo ed istituzionale riferito a vari livelli decisionali ed operativi: da quello governativo alle strutture operative locali.

In particolare, la proposta di legge intende delineare con chiarezza le autorità di protezione civile interessate alle attività o che assumono responsabilità in caso di evento calamitoso.

Allo scopo, le norme per fronteggiare le emergenze costituiscono uno specifico capo (il quarto) all'interno della legge. Esse individuano precise autorità territoriali per il coordinamento degli interventi, attuati non più solamente da strutture pubbliche ma anche da organismi privati convenzionati.

Si ampliano così le potenzialità operative e la loro diversificazione rispetto ai vari ordini di rischio, senza peraltro accrescere la struttura pubblica permanente.

La filosofia dell'organizzazione dell'emergenza punta dunque ad un ampio coinvolgimento degli organismi e strutture presenti sul territorio ovvero in grado di assicurare rapidi interventi localizzati.

Il rapporto attraverso il quale il sistema di protezione civile si rapporta a strutture operative pubbliche e private, è rappresentato da un atto convenzionale che individua luoghi e metodi d'intervento, definendo procedure d'allertamento e di coordinamento.

In particolare, con il rapporto convenzionale si intende favorire la rilevazione, in ambito locale, dei rischi prevalenti e delle strutture pubbliche e private che, all'occorrenza, siano in grado di assicurare interventi adeguati.

Si attribuisce così all'autorità territoriale di protezione civile, responsabilità non soltanto in caso di emergenza, ma anche nel momento preliminare, dedicato ad assicurare rapporti convenzionali atti a fronteggiare le varie situazioni di rischio.

Questo compito istituzionale deve altresì garantire che le strutture convenzionate risultino professionalmente qualificate e rispondenti a determinati *standards* operativi nazionali.

L'autorità di protezione civile è in tal modo investita di responsabilità civile in merito all'individuazione dei rischi e alla loro copertura tramite convenzioni.

In generale, la proposta di legge intende riportare tutta la problematica dell'emergenza e della prevenzione in un contesto programmatico, che attribuisca alla popolazione un ruolo attivo nell'ambito della protezione civile.

Si è ritenuto così di istituire un Fondo assicurativo nazionale, con articolazioni regionali, con caratteristiche di obbligatorietà per i proprietari di immobili ed impianti, siano essi privati, enti locali territoriali od enti pubblici.

Tale norma intende favorire l'attenzione riguardo alla tutela del patrimonio immobiliare ed impiantistico, stimolando la realizzazione di opere di difesa e di consolidamento, a fronte di premi assicurativi decrescenti.

La prassi vede infatti lo Stato e le regioni intervenire con proprie risorse per le attività di ricostruzione o di bonifica dei beni interessati da eventi calamitosi e catastrofici.

Tali risorse vengono così impegnate senza che l'intervento finanziario *ex post* possa preservare la salute e la vita dei cittadini ormai già coinvolti dall'evento.

È pertanto auspicabile che tali risorse finanziarie vengano impegnate con regolarità in un fondo assicurativo nazionale che compensi, nella sua gestione, le diversità presenti sul territorio (zone sismiche, aree industriali, dissesti del suolo, ecc.).

L'intervento assicurativo va attuato d'intesa con imprese assicuratrici di adeguate dimensioni, anche internazionali, e

loro consorzi, attraverso forme di riassicurazione, con intese in ambito comunitario. Il contratto assicurativo va disciplinato in ambito ministeriale, fissando procedure e tempi per l'erogazione delle somme agli interessati da eventi calamitosi e, riguardo alla determinazione dei premi assicurativi, avvalendosi di attività di certificazione sulla corrispondenza dei beni alle norme di prevenzione.

Ciò consentirà di attuare rapidi interventi di ricostruzione, per la parte riguardante le risorse finanziarie, da abbinare dunque con procedure urbanistiche altrettanto snelle.

Le norme sono prevalentemente rivolte al proprietario privato del bene a rischio. Sono previsti interventi temporanei di carattere assistenziale per abbattere parzialmente i premi assicurativi in caso di indigenza economica che, con molta probabilità, si associa alla proprietà di immobili in condizioni di particolare vulnerabilità.

La temporaneità di questo intervento assistenziale è legata all'obiettivo di adeguare comunque il bene immobile, attraverso specifici piani di recupero a livello territoriale, da finanziare con il Fondo per la protezione civile, stabilendo un regime vincolistico o di proprietà.

Occorre infatti indirizzare gli sforzi in direzione della massima sicurezza degli immobili e degli impianti, incentivandone l'adeguamento.

L'aspetto assicurativo va infine riportato alle specifiche situazioni di rischio presenti nel territorio secondo gli stessi criteri e mappe di rischio utilizzati dalle autorità di protezione civile. Ugualmente, vanno rapportate alle stesse situazioni di rischio anche le valutazioni riguardanti la vulnerabilità dei beni e la loro capacità di tutelare gli occupanti o gli utilizzatori.

Organi istituzionali.

La proposta di legge regola le funzioni del Ministro per la protezione civile (come è qui denominato) e del Di-

partimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le competenze del Ministro risultano ampliate nel confronto con l'attuale legislazione: oltre i compiti di coordinamento della attività di protezione civile, la proposta di legge prefigura azioni che, a partire dalla raccolta sistematica di informazioni, si estendono alla individuazione e alla definizione di mappe di rischio, all'individuazione conseguente degli enti convenzionati e di *standards* operativi, alle attività assicurative, agli incentivi per l'adeguamento di beni immobili ed impianti.

Viene così superata la semplice funzione di coordinamento di attività e servizi settorialmente organizzati nell'ambito della Pubblica amministrazione.

Il Ministro per la protezione civile assume dunque una decisiva funzione di programmazione e di pianificazione degli interventi, di responsabilizzazione delle autorità territoriali di protezione civile, di vigilanza e controllo.

In questo contesto la proposta di legge disciplina le deleghe in materia di protezione civile conferite alle regioni e le competenze che queste, con proprie leggi, devono trasferire agli enti locali.

Il Dipartimento è organizzato in quattro diversi servizi, che completano l'attuale struttura con competenze in materia assicurativa e preventiva e rispetto alle esigenze di formazione professionale.

Le norme di cui alla presente proposta non aboliscono l'attuale struttura organizzativa del Dipartimento, in particolare per quanto concerne gli uffici specializzati.

Essa viene tuttavia riorganizzata nella sua struttura per l'emergenza. La filosofia che ha guidato le norme proposte è identificabile in un più efficiente ruolo di coordinamento attribuito al « Comitato operativo ».

Esso potrà avvalersi e disporre di un sistema informativo adeguato, di convenzioni preordinate, nonché di un sistema di autorità e responsabilità a livello regionale e locale affidabile.

Avrà dunque un compito essenzialmente direzionale e di controllo. Il supporto organizzativo necessario alla funzionalità del Comitato viene regolamentato nell'ambito delle attività del Dipartimento.

Le funzioni consultive e di studio, ora espletate dai numerosi comitati e commissioni istituiti nel corso di questi ultimi anni, vengono affidate alla Commissione nazionale per la prevenzione e previsione dei grandi rischi, articolata in gruppi specializzati con compiti di indirizzo.

Riguardo alle attività di prevenzione, esse vengono organizzate mediante l'attività del Fondo assicurativo nazionale e la pianificazione dei contributi per l'adeguamento dei beni immobili ed impianti.

Di concerto con altri Ministeri, verranno fissati *standards* tecnico-qualitativi per le varie situazioni di rischio.

Importanza strategica è invece attribuita alla previsione delle calamità, intesa essenzialmente come momento di raccolta di dati e notizie cui le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati debbono partecipare rispetto alle loro specifiche competenze.

Il principio è che a responsabilità amministrative debba corrispondere consapevolezza dei rischi connessi con le attività autorizzate. Tali conoscenze non debbono dunque essere rilevate o ricercate dal Dipartimento ma a questo fornite tempestivamente dalle singole amministrazioni preposte e da queste regolarmente aggiornate. L'attività del servizio previsioni consiste dunque nella raccolta sistematica e nella catalogazione delle notizie inerenti situazioni di rischio.

A tal fine l'attuale struttura organizzativa del servizio (PROCIVIL) andrà riformulata in senso orizzontale rispetto alla gestione del patrimonio informativo ed al suo incremento.

A questo livello vanno promossi i momenti di ricerca, di interscambio informativo con l'estero ed in generale l'attività di carattere scientifico-conoscitivo.

L'importanza di questa funzione si riallaccia con le finalità inizialmente

esposte riguardanti l'ampio coinvolgimento nelle attività di protezione civile delle strutture socio-economiche pubbliche e private, delle università e dei centri di ricerca.

La gestione dei dati è considerata fondamentale non solo per la previsione teorica dei rischi, ma anche al fine di attribuire a ciascun comprensorio specifiche quote di rischio, consentendo la successiva individuazione delle strutture operative da convenzionare, ripartendo tra loro ruoli e funzioni per l'emergenza.

Occorre, in sostanza, indicare alla autorità di protezione civile territoriale i rischi cui è soggetto il territorio di sua competenza affinché possa provvedere localmente a convenzionare le strutture più adeguate adempiendo anche formalmente ai compiti di istituto.

A tale scopo la disciplina prevede l'utilizzo di mappe di rischio elaborate a livello di comprensorio su dati previsionali e redatte dal Dipartimento assieme agli *standards* per le attività di prevenzione e per l'emergenza.

Dal punto di vista istituzionale, la scelta dei sindaci quali autorità di protezione civile, rispecchia lo spirito della proposta di legge nel suo intento di precisa individuazione di responsabilità e di ampio coinvolgimento del sociale.

Attribuire ai sindaci competenze non generiche e responsabilità civili e penali, assicura lo Stato sulla loro operatività. La responsabilità politica nei confronti della popolazione non rappresenta dunque un fattore ostativo.

Questo ragionamento è evidentemente trasportabile a livello di autorità sovra-comunale. Il Presidente del Consiglio dei ministri risponde al Paese, per conto del Governo, della funzionalità del sistema di protezione civile.

In un quadro di competenze definito, la persona cui conferire autorità può coincidere con l'autorità elettiva che già riveste ruolo istituzionale.

Ciò non esclude che l'autorità elettiva si avvalga di un funzionario di alto grado con prerogative prefettizie.

A livello regionale l'autorità di protezione civile è il presidente della giunta regionale (piuttosto che il commissario del Governo). Permane invece il prefetto quale autorità a livello provinciale, anche in considerazione delle strutture operative di cui tale autorità già dispone.

La scelta del presidente della giunta regionale è dettata dall'esigenza di valorizzare il ruolo delle regioni nelle attività di protezione civile, in particolare con riferimento alla gestione del territorio e al suo assetto complessivo.

I vari livelli di autorità territoriale di protezione civile tendono a realizzare sinergie nella predisposizione degli interventi preventivi e dedicati all'emergenza. Il metodo della convenzione consente infatti di impegnare una struttura operativa specializzata organizzandone la presenza su scala regionale od interregionale quando il fattore di rischio riguarda aree omogenee.

Il momento organizzativo di livello superiore non esclude tuttavia la responsabilità dell'autorità di protezione civile locale (il sindaco) di convenzionare in prima persona strutture individuate e convenzionate in ambito regionale o nazionale.

Enti convenzionali.

Tra le novità contenute nella proposta di legge, va evidenziata anzitutto la maggior attenzione riservata al volontariato.

L'attuale legislazione è infatti carente in questo settore giacché recepisce ed organizza nel sistema della protezione civile le strutture a base associativa che hanno dimostrato di poter ricoprire un ruolo significativo nell'emergenza.

L'inserimento del volontariato in un organico sistema di protezione civile deve però realizzarsi in modo più compiuto. È indispensabile un riconoscimento giuridico delle associazioni di volontariato che si basi su criteri di funzionalità e professionalità.

Dalla definizione del contesto giuridico in cui il volontariato opera, è così possi-

bile incentivarlo attraverso una più precisa funzione istituzionale. Si prevede infatti che chi opta per il servizio civile anziché per il servizio di leva, può prestare la sua attività per la protezione civile.

Ciò presuppone una presenza organizzata e strutturata del volontariato ed il suo stretto legame con i momenti di formazione professionale ed addestramento attraverso i quali si qualificano gli operatori.

Il rapporto convenzionale si dimostra particolarmente funzionale per la promozione del volontariato, che non sarà forza di riserva per le situazioni di emergenza, bensì, attraverso la definizione di precisi compiti ed ambiti di intervento, costituirà una importante struttura di protezione civile.

L'estensione del rapporto convenzionale anche agli enti di ricerca scientifica e tecnologica amplia l'attuale visione delle strutture di protezione civile, che non sono più rappresentate esclusivamente dagli enti operativi.

Il concetto di operatività va infatti attualizzato, valorizzando, anche nell'emergenza, capacità intellettuali e scientifiche, e predisponendo, ad esempio, modelli sperimentali tesi a descrivere eventi catastrofici che possono rivelarsi particolarmente utili anche nelle attività di soccorso.

Il coordinamento tra gli enti convenzionati e la consistenza del patrimonio informativo riguardante le situazioni locali costituiscono gli elementi portanti del sistema di protezione civile.

Particolare attenzione va riservata al sistema delle telecomunicazioni e della radiofonia in particolare.

È necessario che tutti i comuni assicurino strutture non vulnerabili in materia di servizi essenziali (acqua, energia elettrica, scorte alimentari, medicinali, ecc.) e che localmente vengano convenzionate le emittenti radiofoniche (e televisive) con procedure automatiche per la diffusione di informazioni in collegamento con una predeterminata e conosciuta frequenza radiofonica (e televisiva) ad esclusiva disposizione dell'autorità di protezione civile.

Analogamente, è necessario assicurare sistemi di comunicazioni dei dati non vulnerabili, diffusi in ciascun comune e dedicati alla raccolta del maggior numero possibile di informazioni riguardanti la popolazione, gli immobili, gli insediamenti industriali, le reti elettriche, idriche, fognarie, telefoniche, energetiche (gas, riscaldamento, ecc.), depositi e scorte di carburanti, alimenti, medicinali, fitofarmaci, esplosivi, ecc.

Occorre, in sostanza, un ampio processo di ammodernamento tecnologico a partire dagli enti locali, la cui funzionalità e valenza ha effetti positivi ampi.

Il sistema della protezione civile ha oggi la configurazione che un decennio di emergenza e di iniziative legislative frammentate ha delineato.

In termini di emergenza questi ultimi anni hanno proposto nuovi criteri essenzialmente derivanti dalla problematica ambientale e dalle situazioni di nocività per la salute che non si manifestano in modo repentino e catastrofico, ma ugualmente producono effetti dannosi e luttuosi.

Emerge uno scenario per i prossimi anni novanta caratterizzato da molteplici e concomitanti fattori industriali, demografici, energetici ed ambientali che, condizionati nel loro sviluppo da logiche di profitto e di mercato, inducono rischi per la popolazione ed i beni materiali.

In questa situazione le esperienze sinora maturate in materia di protezione civile vanno assommate alle sperimentazioni e problematiche di settore che occorre valutare globalmente e verificarne gli effetti combinanti.

Evidentemente, oggi, non è possibile prevedere future emergenze e fattori di rischio che potranno determinarsi a partire dalla complessità della realtà produttiva e sociale.

Occorre però, per non aggiungere provvedimenti legislativi ad altri già numerosi provvedimenti legislativi, pensare ad una legge che fissi principi fondamentali dello Stato e nei rapporti civili che

contribuisca ad un cambiamento del clima culturale verso nuove consapevolezze collettive che assumano il valore della vita umana come prioritario.

Articolato.

Il capo I della proposta di legge è dedicato alle finalità ed alle competenze dello Stato in materia di protezione civile.

L'articolo 1 elenca le finalità ed i principi della legge richiamando principi di solidarietà, di efficienza e qualificazione degli interventi che vengono catalogati per attività.

L'articolo 2 definisce le competenze del Ministro per la protezione civile e le attività complementari.

L'articolo 3 istituisce il Comitato operativo per il coordinamento delle attività di protezione civile, la cui composizione ha carattere interministeriale.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano le azioni di collaborazione delle amministrazioni, enti ed organismi pubblici e privati alle attività di protezione civile, prevedendo un ampio flusso informativo e l'obbligo di aggiornare periodicamente i dati.

L'articolo 6 stabilisce le modalità per l'inserimento nelle attività di protezione civile dei cittadini che optano per il servizio civile sostitutivo della leva.

Il capo II della proposta di legge disciplina la parte organizzativa a livello ministeriale, rappresentata dal Dipartimento della protezione civile e dalla Commissione nazionale per la prevenzione e la previsione dei grandi rischi (articolo 17).

In particolare, l'articolo 7 istituisce il Dipartimento indicando i servizi in cui esso è articolato.

L'articolo 8 istituisce il servizio per il Fondo assicurativo, regolamentato nel successivo articolo 9; il servizio si occupa anche del coordinamento delle attività di prevenzione indicate all'articolo 10.

L'articolo 11 istituisce il servizio nazionale per la protezione civile con il compito operativo in caso di emergenza. Il servizio si occupa anche della programmazione degli interventi, svolgendo un importante ruolo di raccolta, catalogazione ed elaborazione dei dati provenienti da enti ed amministrazioni e dalle attività di ricerca. Questo servizio elabora le mappe di rischio poi utilizzate per l'organizzazione delle attività.

L'articolo 14 istituisce il servizio per la formazione degli operatori, elaborando e coordinando gli interventi formativi.

Con l'articolo 15, che istituisce il servizio per il bilancio e gli affari amministrativi, si completa l'organizzazione del Dipartimento per la protezione civile.

La disciplina degli atti convenzionali che regolano i rapporti tra autorità di protezione civile ed enti operativi è riportata nell'articolo 16.

L'articolo 17 istituisce la Commissione nazionale per la prevenzione e la previsione dei grandi rischi, indicandone competenze ed articolazione funzionale.

Infine, l'articolo 18 detta norme per il riconoscimento delle associazioni di protezione civile ed i requisiti che queste debbono possedere. Lo stesso articolo prevede la possibilità di svolgere, nell'ambito della attività assicurate dal volontariato, il servizio sostitutivo della leva militare.

Il capo III della proposta di legge è dedicato alle competenze delle regioni, enti ed organismi.

Le competenze regionali sono disciplinate dagli articoli 19 e 20, che dettano principi per l'attività legislativa regionale in materia di protezione civile e norme per il coordinamento delle attività.

L'attività del Presidente della giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali, sono riportate nell'articolo 21.

L'articolo 22 introduce i compiti attribuiti a comuni, enti ed organismi specificando la funzione dell'atto convenzionale.

Gli articoli dal 23 al 31 individuano dunque le competenze della provincia, del comune, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, della Croce rossa italiana, del servizio sanitario nazionale, delle associazioni di protezione civile.

Il capo IV della proposta di legge disciplina l'organizzazione delle attività di emergenza.

In particolare, l'articolo 32 definisce i compiti del sindaco quale autorità comunale di protezione civile.

Gli articoli 33 e 34 regolamentano le attività a livello provinciale espletate dall'ufficio provinciale di protezione civile e dal centro operativo provinciale.

Le competenze del prefetto ed i criteri operativi della sua azione sono riportati nell'articolo 35.

Il livello regionale è regolamentato dagli articoli 36 e 37 che, rispettivamente, istituiscono l'Ufficio regionale di protezione civile e definiscono il Presidente della giunta regionale quale autorità regionale.

L'articolo 38 attribuisce poteri di ordinanza al Ministro per la protezione civile.

Il capo V detta infine norme di carattere finanziario per il funzionamento del Fondo nazionale per la protezione civile (articolo 39).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ
E COMPETENZE DELLO STATO

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 32, 42 e 47 della Costituzione, al fine di tutelare la salute, la proprietà pubblica e privata dei cittadini ed incentivare il risparmio assicurativo, coordina:

a) le iniziative tese a rimuovere le situazioni che implicino rischi per la vita o la salute delle popolazioni esposte a prevedibili e pericolosi eventi sismici, idrogeologici, tellurici o connessi con l'attività umana;

b) le iniziative tese a prevenire i danni al patrimonio pubblico e privato che possono prodursi in caso di catastrofe o calamità naturali o prodotte dall'attività dell'uomo;

c) la struttura organizzativa delle attività di assistenza e di soccorso rese singolarmente o in modo coordinato dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti abilitati qualora si verificano gli eventi catastrofici o calamitosi;

d) il complesso degli interventi riguardanti la responsabilità civile e la ripresa socio-economica delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si ispirano:

a) al principio della solidarietà, per le azioni finalizzate a consentire a tutti i cittadini di tutelare l'integrità della vita e dei beni dai rischi derivanti dalla particolare natura del territorio;

b) al principio dell'efficienza, della rapidità e della qualificazione, per quanto concerne le attività di soccorso.

ART. 2.

(Ministro per la protezione civile).

1. Il coordinamento delle attività di protezione civile delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli istituti ed enti interessati dalla presente normativa, è esercitato, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la dizione di Ministro per la protezione civile.

2. Il Ministro per la protezione civile:

a) sovrintende alla attività del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 7;

b) presiede il Comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo 3;

c) presiede la Commissione nazionale per la prevenzione e la previsione dei grandi rischi di cui all'articolo 17;

d) stipula le convenzioni di cui all'articolo 16;

e) riconosce le associazioni di protezione civile di cui all'articolo 18;

f) assume, in caso di emergenza, i poteri di cui all'articolo 38;

g) si avvale dei servizi tecnici dello Stato istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

3. Il Ministro per la protezione civile presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

4. Il Ministro per la protezione civile promuove inoltre, d'intesa con i Ministeri interessati, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), le università ed altri istituti di ricerca, indagini e sperimentazioni scientifiche sulla prevenzione delle

calamità naturali e delle catastrofi, sulle modalità di organizzazione delle attività di assistenza e soccorso, sui criteri e metodologie di qualificazione degli operatori, sui criteri di gestione ottimale delle attività assicurative.

ART. 3.

*(Comitato operativo
della protezione civile).*

1. È istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato operativo per il coordinamento delle attività di protezione civile.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro per la protezione civile o da un suo delegato, ed è composto da rappresentanti, con qualifica non inferiore a dirigente generale, dei Ministeri dell'interno, della difesa, della sanità, dell'ambiente, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I componenti il Comitato, su delega dei rispettivi Ministri, assumono, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

4. Il Comitato cura, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la riorganizzazione dei servizi per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, assicurando l'integrazione con le attività svolte dal Dipartimento di cui all'articolo 7.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

ART. 4.

(Collaborazione fra enti per l'attività di protezione civile).

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale collaborano con le attività di protezione civile.

2. Concorrono altresì all'attività di protezione civile le associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi dell'articolo 18.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire dati ed informazioni, ove non coperti da vincolo di segreto militare, ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

ART. 5.

(Documentazione sulla distribuzione geografica dei rischi).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, si impegnano le amministrazioni e gli enti dello Stato preposti allo studio ed alla gestione del territorio nonché le amministrazioni e gli enti locali che esercitano poteri di vigilanza e controllo sulle attività produttive, industriali ed agricole a fornire al Ministro per la protezione civile, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'adeguata ed esauriente documentazione sulla distribuzione geografica dei rischi connessi con i settori di propria competenza e dei prevedibili effetti calamitosi.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di tenere

costantemente aggiornato il Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 7, sulle modificazioni delle zone a rischio.

ART. 6.

(Servizio civile sostitutivo della leva militare).

1. Possono essere destinati alle attività di protezione civile i cittadini che optano per il servizio civile sostitutivo della leva militare.

2. L'inserimento nelle attività avviene secondo le modalità di cui all'articolo 18 su richiesta delle associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi del medesimo articolo.

CAPO II

ORGANI AMMINISTRATIVI
E CONSULTIVI

ART. 7.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile assume la denominazione di Dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento, cui il Ministro per la protezione civile è preposto, è ripartito nei seguenti servizi:

a) servizio per il fondo assicurativo nazionale e per il coordinamento delle attività di prevenzione;

b) servizio nazionale della protezione civile;

c) servizio per la formazione degli operatori;

d) servizio per il bilancio e gli affari amministrativi.

3. L'organizzazione del Dipartimento segue gli schemi organizzatori del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

(Servizio per il Fondo assicurativo).

1. Nell'ambito del Dipartimento della protezione civile è istituito il servizio per la promozione delle attività di assicurazione. Il servizio cura le attività del fondo assicurativo nazionale di cui all'articolo 9, le attività di cui all'articolo 10, nonché le azioni legali inerenti la responsabilità civile di terzi.

ART. 9.

(Fondo assicurativo nazionale).

1. Il Ministro per la protezione civile può stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 16, per la gestione di un fondo assicurativo nazionale con consorzi tra imprese assicuratrici che potranno, tra l'altro, stipulare contratti di riassicurazione anche con istituti esteri.

2. Le risorse del fondo sono costituite dalla dotazione prevista dalla presente legge e dai premi assicurativi versati da singoli cittadini, enti locali, imprese.

3. Il contratto assicurativo deve specificare i singoli eventi calamitosi per i quali i beni vengono assicurati sulla base delle mappe di rischio elaborate dal Servizio nazionale di protezione civile.

4. La stipula del contratto assicurativo è condizionata alla valutazione circa l'opportunità di esecuzione da parte dell'assicurato delle opere di adeguamento del bene al fine di migliorarne la capacità di fronteggiare il rischio.

ART. 10.

(Coordinamento delle attività di prevenzione).

1. Il Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, eroga sulla base di piani annuali predisposti dalle regioni, incentivi per l'esecuzione di opere di adeguamento

dei beni ai fini di tutelarne l'integrità a fronte dei rischi di calamità. Gli incentivi sono erogati secondo le norme tecniche emanate con apposito decreto dal Ministro per la protezione civile.

2. Hanno priorità di accesso agli incentivi di cui al comma 1, i cittadini in condizioni economiche disagiate che risiedono in immobili edificati precedentemente alle normative edilizie antisismiche, ovvero localizzati in aree soggette a dissesto idrogeologico, a rischio chimico-industriale od ecologico.

3. Gli enti locali possono richiedere, tramite le regioni, contributi per la realizzazione e l'adeguamento dei beni immobili e strumentali destinati a garantire scorte di acqua potabile, viveri, medicinali, energia elettrica utili a garantire i primi soccorsi alla cittadinanza e ad assicurare la funzionalità essenziale degli organi amministrativi al verificarsi di calamità naturali o altri eventi calamitosi secondo le istruzioni tecniche fissate con decreto dal Ministro per la protezione civile.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 39.

ART. 11.

*(Servizio nazionale
di protezione civile).*

1. Nell'ambito del Dipartimento di cui all'articolo 7 è istituito il servizio nazionale di protezione civile al fine di fronteggiare e prevenire le situazioni di pericolo o di danno derivanti da catastrofi, calamità naturali ed altri eventi calamitosi, fornendo il necessario soccorso ed assistenza alle popolazioni interessate.

ART. 12.

(Programmazione degli interventi).

1. Il servizio nazionale di protezione civile provvede alla redazione delle mappe di rischio relative al territorio na-

zionale, su base provinciale, utilizzando la documentazione appositamente fornita dalle altre amministrazioni dello Stato, integrata con gli studi, le indagini e le ricerche di cui al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 17.

2. Il servizio di protezione civile definisce, attraverso gli uffici regionali e provinciali di protezione civile, con i comuni e loro associazioni territoriali, le esigenze di servizi ed attrezzature di protezione civile per il primo intervento, il soccorso e l'assistenza, articolando le necessità rispetto alla natura dei probabili eventi calamitosi.

3. Il servizio di protezione civile individua inoltre tra le amministrazioni e gli enti pubblici e privati presenti nel territorio, le potenzialità operative necessarie a fronteggiare le esigenze di cui al comma 2, coordinandone l'azione attraverso la predisposizione delle convenzioni di cui all'articolo 16.

ART. 13.

(Strutture periferiche).

1. Sono strutture periferiche del servizio nazionale della protezione civile:

a) gli uffici regionali di protezione civile istituiti dalle regioni, di cui agli articoli 19, comma 3, lettera g), e 36;

b) gli uffici provinciali di protezione civile di cui all'articolo 33;

c) gli uffici di protezione civile delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 24.

ART. 14.

(Servizio per la formazione degli operatori).

1. Nell'ambito del Dipartimento della protezione civile è istituito il servizio per la formazione che elabora e realizza direttamente, attraverso le regioni o convenzionalmente con strutture pubbliche e

private di provata esperienza, specifici programmi formativi per gli operatori impegnati nelle attività di primo intervento, di soccorso e di assistenza.

2. Le attività formative sono finalizzate alla qualificazione rispetto ai vari tipi di emergenza e di rischio ed all'istruzione sulle modalità d'intervento e le procedure operative del servizio.

3. Il servizio per la formazione programma l'attività formativa attraverso piani pluriennali che tengono conto delle modificazioni dell'assetto del territorio e di nuovi rischi derivanti da processi industriali e produttivi innovativi.

4. Le attività di cui al presente articolo si uniformano alla legge quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 15.

*(Servizio per il bilancio
e gli affari amministrativi).*

1. È istituito nell'ambito del Dipartimento della protezione civile il servizio per il bilancio e gli affari amministrativi. Il servizio provvede anche alla gestione del fondo nazionale della protezione civile, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39.

ART. 16.

(Convenzioni).

1. Il Ministro per la protezione civile stipula convenzioni con le altre amministrazioni dello Stato, con i comuni, con istituti ed enti sia pubblici che privati, con le associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi dell'articolo 18.

2. Il Ministro può affidare, tramite convenzione, determinati scopi di protezione civile a società pubbliche, private o miste od a loro consorzi di comprovata esperienza o in possesso di adeguate conoscenze tecnologiche.

3. Le autorità periferiche di protezione civile possono stipulare convenzioni con

enti pubblici e privati per attività in ambito locale, previa autorizzazione del Ministro per la protezione civile.

4. La convenzione definisce il ruolo di ciascuna amministrazione, ente od organismo nell'ambito delle attività di protezione civile e dei piani di emergenza nazionali, regionali, provinciali e comunali ed in particolare le attività svolte per conto della protezione civile, la localizzazione degli interventi, l'organigramma degli operatori, le modalità di attivazione in caso di emergenza e quanto altro di pertinenza.

ART. 17.

(Commissione nazionale per la prevenzione e la previsione dei grandi rischi).

1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile, la Commissione nazionale per la prevenzione e previsione dei grandi rischi.

2. La Commissione nazionale di cui al comma 1 sostituisce la commissione tecnico-scientifica costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1982.

3. La Commissione di cui al comma 1 è articolata in gruppi specializzati per i seguenti tipi di rischio: sismico, vulcanico, idrogeologico, nucleare, chimico-industriale, ecologico, dei trasporti, degli incendi boschivi e sanitario. Ciascun gruppo non può essere formato da più di sette componenti. Del gruppo specializzato per il rischio chimico-industriale sono componenti di diritto i segretari generali della commissione e del comitato di coordinamento di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

4. La Commissione fornisce al Ministro per la protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi

di cui alla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro.

5. Al capo del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento della protezione civile è demandata la funzione di segretario della Commissione.

ART. 18.

(Associazioni di protezione civile).

1. Il Ministro per la protezione civile favorisce il diffondersi del principio della solidarietà di cui all'articolo 1, assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, riuniti in associazioni di volontariato e dei loro organismi rappresentativi, alle attività di protezione civile,

2. Per lo scopo di cui al comma 1 il Ministro istituisce presso il proprio ufficio un Comitato per la promozione ed il coordinamento delle associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi del comma 3.

3. Le associazioni di protezione civile vengono riconosciute ai sensi della presente legge dal Ministro per la protezione civile con apposito decreto.

4. A tal fine le associazioni di protezione civile devono documentare nella domanda il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto notarile;
- b) avere un ordinamento interno democratico;
- c) perseguire statutariamente finalità di protezione civile;
- d) avere una presenza operativa in almeno cinque regioni;
- e) presentare adeguate qualifiche professionali.

5. Le associazioni di cui al comma 4 devono altresì indicare le modalità per la copertura assicurativa antinfortunistica immediata degli operatori impegnati nelle azioni di soccorso e di assistenza e la dotazione personale delle attrezzature di

protezione, nonché la partecipazione di detti operatori ai momenti formativi programmati dal Dipartimento in accordo con gli enti territoriali.

6. Le associazioni di protezione civile che, all'atto della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, operino in modo permanente fornendo attività in ambito comunale, regionale o nazionale, possono far richiesta al prefetto territorialmente competente di inserire nella propria struttura organizzativa quei cittadini che hanno optato per il servizio civile sostitutivo della leva militare. La richiesta deve contenere tutti i necessari elementi informativi inerenti le modalità di impiego dei soggetti di cui al presente comma.

CAPO III

COMPETENZE DELLE REGIONI, ENTI ED ORGANISMI

ART. 19.

(Competenze della regione).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi della legislazione statale. Le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano leggi regionali nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, assicurando altresì il decentramento delle funzioni alle province ed agli enti locali.

2. Le regioni, fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad esse delegate dalla presente legge.

3. Le regioni assicurano, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) predisposizione della documentazione sulla localizzazione geografica delle

situazioni di rischio per le competenze relative alla difesa del suolo, all'urbanistica, agli insediamenti industriali, alle colture agricole e forestali;

b) predisposizione di indagini conoscitive ed ispezioni per la verifica del rispetto da parte dei cittadini, imprese ed enti locali delle normative di tutela e prevenzione emanate dall'amministrazione regionale;

c) predisposizione dei piani di incentivazione per l'adeguamento del patrimonio immobiliare, ambientale e strumentale pubblico e privato; i piani devono indicare le risorse proprie destinate a tale scopo e quelle richieste ai sensi dell'articolo 10;

d) istituzione del fondo assicurativo regionale ai sensi dell'articolo 9 e delle funzioni amministrative richiamate nell'articolo 20;

e) programmazione e realizzazione delle finalità formative e di aggiornamento per gli operatori impegnati nei servizi di protezione civile da attuarsi d'intesa con il servizio per la formazione degli operatori di cui all'articolo 14 e nel quadro dei programmi nazionali da questo servizio predisposti;

f) individuazione delle necessità e disponibilità di personale, mezzi, attrezzature ed infrastrutture in ambito regionale anche attraverso rapporti di convenzione con enti pubblici o privati;

g) organizzazione permanente delle attività di protezione civile attraverso l'istituzione di un apposito ufficio di coordinamento dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza.

ART. 20.

(Competenze regionali specifiche).

1. Sono fatte salve le competenze proprie delle regioni in materia di ricostruzione dei beni pubblici e privati danneg-

giati, per il ripristino dei servizi pubblici e per il recupero e la sistemazione ambientale.

2. Restano di competenza regionale le funzioni trasferite alle regioni dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale in materia di agricoltura, ferme restando le competenze dello Stato ivi previste.

ART. 21.

(Il presidente della giunta regionale).

1. Il presidente della giunta regionale assicura, anche attraverso un assessore delegato, l'attuazione delle attività di protezione civile disciplinate con legge regionale.

2. Il presidente della giunta regionale stipula le convenzioni per le attività d'interesse regionale, ai sensi dell'articolo 16.

3. Egli informa periodicamente il Ministro per la protezione civile di tutte le attività concernenti l'emergenza.

ART. 22.

*(Competenze dei comuni,
enti ed organismi).*

1. Ai sensi dell'articolo 16, le convenzioni stipulate dal Ministro per la protezione civile in sede nazionale, dal presidente della giunta regionale in ambito regionale, e dal prefetto in ambito provinciale, devono comunque interessare le amministrazioni ed enti indicati nei successivi articoli, nonché uniformarsi ai criteri generali in tali articoli precisati.

2. Tali convenzioni devono essere stipulate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Competenze della provincia).

1. Le province partecipano nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate, alle attività di protezione civile.

2. Le province curano l'attuazione delle attività ad esse delegate dalla regione predisponendo strutture operative di supporto ai comuni, con particolare riguardo agli interventi di emergenza.

ART. 24.

(Il comune).

1. Il comune partecipa all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile.

2. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate, il comune adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità ed alle esigenze della presente legge ed in particolare al piano provinciale predisposto dal prefetto, di cui all'articolo 35.

3. Il comune provvede, attraverso l'istituzione di un apposito ufficio, all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza ed all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale. In particolare:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale ed intercomunale, attraverso accordi convenzionali con enti pubblici e privati;

b) stabilisce le procedure di allertamento ed i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione e di ciascun ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza;

c) promuove e collabora ad iniziative formative ed informative atte a stimolare una moderna coscienza di prote-

zione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato;

d) assicura le opere di cui al comma 3 dell'articolo 10.

ART. 25.

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile, partecipa al servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) collabora alla formazione dei programmi e dei piani di protezione civile;

b) concorre al soccorso tecnico urgente ed al pronto intervento di prima assistenza, mediante l'impiego di unità operative specializzate e dotate di adeguato supporto tecnologico.

ART. 26.

(Le Forze armate).

1. Le Forze armate concorrono al servizio nazionale della protezione civile in adempimento a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, come modificata dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Le Forze armate mettono a disposizione, su richiesta del Ministro per la protezione civile, unità operative idonee anche al soccorso specializzato per gli interventi di protezione civile, la cui disponibilità è assicurata dallo stato maggiore della difesa.

3. L'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza concorrono al servizio nazionale della protezione civile secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché dalle pianificazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui alle lettere c, d) ed e) del primo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che verranno riferite,

nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo 3 della presente legge, dal rappresentante del Ministro dell'interno.

ART. 27.

(La Polizia di Stato).

1. La Polizia di Stato concorre alle attività di protezione civile secondo quanto previsto dal proprio ordinamento.

ART. 28.

(Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato concorre al servizio di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare il Corpo forestale, in organico collegamento con le altre componenti del servizio di protezione civile, collabora alla formazione e concorre, con le proprie attrezzature, all'attuazione dei piani di protezione civile.

ART. 29.

(Croce rossa italiana).

1. La Croce rossa italiana concorre al servizio di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. La Croce rossa italiana partecipa agli interventi di primo soccorso e di trasporto dei feriti e degli ammalati, concorre all'attività socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità e cura la ricerca dei dispersi ed il ricongiungimento dei nuclei familiari anche all'estero. Collabora altresì alle attività informative ed educative del servizio, provvedendo anche alla formazione di infermieri ed assistenti sanitari particolarmente addestrati per gli interventi di emergenza nel quadro dei programmi del dipartimento della protezione civile.

3. Il Ministro per la protezione civile ed il Ministro della difesa, d'intesa con il

presidente nazionale della Croce rossa italiana, determinano le modalità d'impiego delle strutture e delle formazioni sanitarie da campo dei corpi ausiliari delle Forze armate — corpo militare della Croce rossa italiana e corpo delle infermiere volontarie — nonché l'aliquota annuale di giovani di leva da addestrare per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 30.

(Servizio sanitario nazionale).

1. Le strutture del Servizio sanitario nazionale concorrono alle attività di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale le unità sanitarie locali:

a) predispongono presidi di pronto soccorso straordinari;

b) partecipano alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi;

c) assicurano gli interventi in materia di igiene ai fini della tutela della salute pubblica;

d) programmano le attività d'aggiornamento dei tecnici che per compiti di istituto svolgono attività rilevanti ai fini della protezione civile;

e) collaborano alle attività formative degli operatori impegnati nelle attività di protezione civile;

f) concorrono alla diffusione di informazioni tecniche ai fini della prevenzione e della protezione civile;

g) predispongono piani operativi per le emergenze.

3. I piani e gli interventi delle unità sanitarie locali sono coordinati con i comuni singoli od associati.

ART. 31.

(Associazioni di protezione civile).

1. Le associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi dell'articolo 18 partecipano alle attività di protezione civile secondo le proprie norme statutarie e quelle previste nel rapporto di convenzione di cui all'articolo 16.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI EMERGENZA

ART. 32.

*(Autorità comunale
di protezione civile).*

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento, non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

ART. 33.

*(Ufficio provinciale
di protezione civile).*

1. All'organizzazione in via permanente ed all'attuazione dei servizi di

emergenza provvedono gli uffici di protezione civile delle prefetture.

ART. 34.

(Centro operativo provinciale).

1. Per l'espletamento dei compiti operativi è istituito alle dipendenze del prefetto e nell'ambito dell'ufficio provinciale di protezione civile, il centro operativo provinciale che, oltre che del personale della prefettura, si avvale di personale comandato, su richiesta del prefetto, da altre amministrazioni e dagli enti locali.

ART. 35.

(Il prefetto).

1. Il prefetto è autorità di protezione civile.

2. Il prefetto dispone il piano per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione attraverso la stipula delle convenzioni. Copia del piano viene comunicata ai presidenti della giunta regionale e dell'amministrazione provinciale.

3. Al verificarsi di un evento calamitoso il prefetto:

a) informa il ministro per la protezione civile e il presidente della giunta regionale sulla gravità ed estensione dell'evento;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale richiedendo, all'occorrenza, al presidente della giunta regionale ed al Ministro per la protezione civile, l'attivazione di altre forze di protezione civile;

c) adotta, avvalendosi dell'ufficio provinciale del servizio di protezione civile, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi:

d) vigila sull'attuazione, da parte degli enti provinciali convenzionati, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

ART. 36.

(Ufficio regionale di protezione civile).

1. All'organizzazione permanente dei servizi di emergenza regionali, provvede l'ufficio regionale di protezione civile, istituito dalla regione nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 19. L'ufficio è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato.

ART. 37.

(Il presidente della giunta regionale).

1. Il presidente della giunta regionale è autorità di protezione civile.

2. Al verificarsi od in vista dell'emergenza, informato dalle altre autorità di protezione civile, cura l'attuazione del piano regionale di emergenza. In particolare:

a) assume la direzione ed il coordinamento unitario dei servizi di emergenza da attivare a livello regionale;

b) adotta, avvalendosi dell'apposito ufficio della amministrazione regionale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

c) richiede al Ministro per la protezione civile la dichiarazione dello stato di preallarme o di emergenza ai sensi dell'articolo 38;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli enti convenzionati, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

ART. 38.

(Poteri in situazioni di emergenza).

1. In vista del verificarsi o al verificarsi di eventi di eccezionale gravità ed

estensione, il Ministro per la protezione civile dichiara lo stato di preallarme o di emergenza, fissandone la durata e l'estensione territoriale. Provvede inoltre, in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza.

2. Alla prima riunione utile del Consiglio dei ministri la dichiarazione di cui al comma 1 viene sottoposta a ratifica.

3. Con i poteri di cui al comma 1, il Ministro per la protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, può emanare ordinanze, ivi comprese quelle con le quali dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione del personale dipendente da pubbliche amministrazioni d'intesa con la amministrazioni stesse.

CAPO

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 39.

(Fondo nazionale della protezione civile).

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano:

a) per le attribuzioni del Ministro per la protezione civile per l'anno 1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1989-1991, all'uopo utilizzando la voce « Presidenza del Consiglio dei ministri. Reintegro fondo per la protezione civile ». A decorrere dall'anno finanziario 1990, le somme prelevate da tale fondo sono reintegrate a favore del fondo stesso con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, sulla base di documentata richiesta presentata al Ministro del tesoro da parte del Ministro per la protezione civile;

b) per le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali, sui rispettivi bilanci;

c) per l'espletamento delle funzioni attribuite alle province ed ai comuni, sui rispettivi bilanci, mediante riserva di una quota delle proprie risorse.

2. Per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano, nei rispettivi bilanci, idoneo stanziamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono stabiliti gli indirizzi ed il coordinamento per l'attuazione delle presente disposizione.

3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.